

D.L. 25 maggio 2021, n.73 ("Decreto Sostegni-bis"): novità in tema di lavoro e politiche sociali

Il Decreto Sostegni-bis, DL n.73/2021, ha introdotto al Titolo IV importanti novità in materia di lavoro e politiche sociali. Di seguito le principali novità.

Disposizioni in materia di Naspi

L'art. 38 del decreto in oggetto sancisce il blocco dell'applicazione dell'art.4 comma 3 del DL 4 marzo 2015, n.22 ("Jobs Act"), ovvero la progressiva riduzione dell'indennità di disoccupazione, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

CIG straordinaria in deroga per aziende del settore industria che abbiano subito calo di fatturato del 50%

L'art. 40 dichiara al comma 1 che i datori di lavoro privati del settore industriale, di cui al D.Lgs 14 settembre n.148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e che nel primo semestre dell'anno 2021 abbiano registrato un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019, possono presentare domanda di CIG straordinaria in deroga in alternativa ai trattamenti di CIG ordinaria, per un periodo massimo di 26 settimane, fino al 31 dicembre 2021. E' possibile accedere al predetto trattamento previo esperimento della procedura sindacale ai sensi del D.Lgs. n.148/2015.

Esonero pagamento contributo addizionale per datori di lavoro che attivano la CIG ordinaria dal 1° luglio 2021

Al comma 3 dell'art. 40 è definito che i datori di lavoro privati di cui all'art.8 del DL 22 marzo 2021, n.41 ("DL Sostegni"), che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica presentando domanda di CIG ordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, all'art. 4 è definito che, a fronte di questa agevolazione, è preclusa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di recedere dai contratti di lavoro per motivi economici nonché l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ai sensi dell'art. 8 commi 9-11 del DL 22 marzo 2021, n.41, cd. "Decreto Sostegni").

Contratto di rioccupazione istituito dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021

Come disposto dall'art.41 al comma 1, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 19 del DL 14 settembre 2015, n. 150, contenente disposizioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive). Ai fini dell'assunzione, è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, che garantisca l'adattamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto di lavoro. Il progetto individuale ha una durata di sei mesi, durante i quali non sono dovuti i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, fino a un massimo di €6.000,00 su base annua, riparametrato su base mensile. E' necessario ricordare che, come disposto al comma 6 del medesimo articolo 41, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti individuali per motivi economici (ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 recante

norme sui licenziamenti individuali) o licenziamenti collettivi (ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n.223 in materia di cassa integrazione salariale) nell'unità produttiva considerata. L'efficacia delle disposizioni sopracitate e la fruibilità del beneficio sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Esonero pagamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore Turismo e Commercio

L'art. 43 al comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati dei settori del Turismo e Commercio l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, 26 maggio 2021, ed entro il 31 dicembre 2021. Il limite di esonero è nel doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Tuttavia, come dettagliato al comma 2 del predetto articolo, ai beneficiari dell'esonero è preclusa fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di recedere dai contratti di lavoro per motivi economici nonché l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ai sensi dell'art. 8 commi 9-11 del DL 22 marzo 2021, n.41, cd. "Decreto Sostegni"). L'efficacia delle disposizioni sopracitate e la fruibilità del beneficio sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Importo dei fringe benefit raddoppiato anche per l'anno 2021

In sede di conversione del Decreto Sostegni è stata prevista anche per l'anno 2021 l'erogazione di beni e servizi generici ai dipendenti fino al valore di € 516,46 senza l'assoggettamento a tasse e contributi, in continuità con quanto previsto al 3 comma dell'art. 51 del TUIR (in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente).

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Villa Roveda Associati